

CASSAZIONE SEZ. I CIVILE

28 MARZO 1990

N. 2527

PRESIDENTE: VERCELLONE

RELATORE: SAGGIO

PARTI: TATTILO EDITRICE S.P.A.

(Avv. Striano)

SANDRELLI

(Avv. Pirani e Bellucci)

Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Riproduzione di foto di nudo tratte da un film • Illiceità • Fattispecie.

La pubblicazione su un periodico di immagini di un'attrice in pose di nudo, tratte dalle foto di scena di un film, è illecita quando il carattere della rivista e le modalità della pubblicazione consentono di escludere che quest'ultima sia avvenuta per ragioni di commercializzazione dell'opera cinematografica o per finalità di critica.

Diritti della personalità • Diritto all'immagine • Riproduzione di fotografie di nudo tratte da un film • Riconducibilità alle ipotesi di illiceità della pubblicazione di cui all'art. 97 l.d.a. • Esclusione • Fattispecie.

Non ricorre alcuna delle ipotesi di illiceità della pubblicazione dell'immagine — che sono tutte da ricondursi alla sussistenza di un interesse pubblico alla divulgazione — nel caso in cui la pubblicazione medesima sia avvenuta per finalità di lucro (nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto illecita la pubblicazione su una rivista « per soli uomini » di foto tratte da un film, nelle quali una nota attrice compariva nuda).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 1983, Stefania Sandrelli conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la S.p.A. Tattilo Editrice ed esponeva: che era stata protagonista femminile del film « La chiave »; che aveva stipulato un contratto col produttore con cui le era stato riconosciuto « il diritto di approvazione sulle foto di scena » che lo riguardavano; che nel numero del novembre 1983 del mensile « Playmen », edito dalla società convenuta, figurava un servizio di otto pagine sul film da lei interpretato, corredato da otto fotografie che la ritraevano in pose di nudo integrale; che ella non aveva mai dato il suo consenso a tale utilizzazione delle dette fotografie; che la loro pubblicazione costituiva un illecito a suo danno, dal quale le erano derivati pregiudizi suscettibili di valutazione economica. Tutto ciò premesso, la Sandrelli chiedeva la condanna della Tattilo Editrice al risarcimento dei danni in suo favore, danni da liquidarsi nella misura di quaranta milioni di lire.

La convenuta, nel costituirsi, assumeva di avere acquistato il servizio fotografico dal fotografo Gianfranco Salis, noto ed accreditato professionista, e che tale circostanza la aveva indotta a ritenere che esistesse il consenso del soggetto ritratto, tanto più che talune delle fotografie in questione erano già state pubblicate su riviste senza alcuna reazione da parte dell'altrice; assumeva altresì che aveva esercitato il diritto di cronaca e di critica cinematografica; concludeva per il rigetto della domanda.

Con sentenza del 22 dicembre 1984, il Tribunale di Roma condannava la società editrice al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, e al rimborso delle spese del giudizio.

Con atto notificato il 12 marzo 1985, la Tattilo editrice proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendo: che, in mancanza di una fonte normativa o contrattuale, non poteva essere riconosciuto alla Sandrelli il diritto di utilizzazione economica delle fotografie; che la riproduzione delle fotografie doveva ritenersi avvenuta col consenso dell'attrice o comunque autorizzata a norma dell'art. 97 della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore; che, infine, il Tribunale aveva erro-

neamente escluso che la pubblicazione fosse espressione del diritto di cronaca. L'appellante concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda della Sandrelli fosse respinta con vittoria delle spese del doppio grado.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 22 maggio-8 settembre 1986, rigettava l'appello e condannava la società appellante alle spese. I giudici di secondo grado osservavano che la pubblicazione delle foto di scena sul periodico *Playmen* non era collegata allo sfruttamento del film e che pertanto il consenso prestato dalla Sandrelli alla loro utilizzazione non poteva spiegare, in questo diverso contesto, alcun rilievo; osservavano altresì che, in ogni caso, la società *Tattilo Editrice* non aveva acquistato le fotografie dal produttore del film, cioè dal titolare del diritto alla loro utilizzazione nell'ambito circoscritto dello sfruttamento del film, sicché, anche ritenendosi esistente la connessione tra pubblicazione delle fotografie e sfruttamento dell'opera cinematografica, la pubblicazione risulterebbe egualmente illecita per difetto del consenso dell'avente diritto. Gli stessi giudici escludevano poi l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 80 della legge n. 633/1941, dal momento che tale disposizione non prevede la possibilità della riproduzione su giornali e riviste delle immagini tratte da un film; escludevano che la pubblicazione delle fotografie potesse essere ricondotta all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per il rilievo che essa non aveva lo scopo di offrire ai lettori notizie sul film « *La chiave* », ma solo quello di presentare immagini a contenuto erotico; escludevano che la pubblicazione potesse considerarsi giustificata dalla notorietà del personaggio, ex art. 97 della legge n. 633/1941, e ciò perché la pubblicazione non rispondeva all'interesse pubblico dell'informazione; escludevano infine che il consenso dell'attrice potesse desuoversi dal suo comportamento.

Avverso questa sentenza propone ora ricorso per cassazione la società *Tattilo Editrice* con atto notificato il 19 ottobre 1987, deducendo tre motivi. La Sandrelli resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Col primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 45 e 46 della

legge n. 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore, in relazione ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. Essa riconosce come corretta l'affermazione in diritto dei giudicanti di merito, secondo cui i richiamati articoli 45 e 46 della legge sul diritto d'autore vanno interpretati nel senso che il produttore può utilizzare le foto di scena soltanto al fine di commercializzare l'opera cinematografica, ma contesta la linea argomentativa svolta dagli stessi giudici per negare che nel caso di specie fosse ravvisabile un collegamento fra pubblicazione delle fotografie e commercializzazione del film. La doglianza, dunque, pur essendo stata formalmente ricondotta anche al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., si rivela Krivolta unicamente alla motivazione della sentenza in ordine al punto che qui interessa.

Sotto questo profilo la ricorrente censura innanzi tutto il fatto che i giudici di merito abbiano dato rilievo, per escludere l'anzidetto collegamento, alla circostanza che le fotografie fossero state acquistate non dal produttore, titolare esclusivo del diritto di utilizzare le foto di scena per commercializzare l'opera cinematografica, bensì da un terzo. Tale circostanza, infatti, secondo la ricorrente sarebbe del tutto inconferente rispetto alla individuazione del titolare del diritto alla utilizzazione delle immagini. Una tale circostanza — si afferma — avrebbe tutt'al più potuto giustificare un'azione del produttore nei confronti del terzo, ma giammai essere assunta a criterio per individuare nell'attrice un autonomo diritto all'utilizzazione.

L'argomento è privo di qualsiasi fondamento. La sentenza d'appello, infatti, si limita ad indicare, in breve inciso, la circostanza che la *Tattilo* aveva acquistato le fotografie non dal produttore del film, ma da un terzo; mentre poi sorregge la tesi della lesione del diritto all'immagine subita dalla Sandrelli su una premessa di fatto ben distinta, e precisamente sul rilievo che tra pubblicazione delle foto e commercializzazione del film non v'era, nella specie, alcun nesso e che, pertanto, era la Sandrelli il soggetto leso dalla pubblicazione delle fotografie e non già il produttore.

La motivazione, con cui i giudici di merito hanno sorretto questo assunto, è però censurata dalla ricorrente sotto vari

profili. Innanzi tutto la ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano espresso la loro valutazione senza avere esaminato il servizio fotografico per non essere stata prodotta in giudizio copia della rivista che lo conteneva.

Questo rilievo non ha pregio. La mancata produzione in giudizio di copia della rivista non può invero risolversi in danno della parte istante, la quale aveva solo l'onere di dimostrare l'avvenuta pubblicazione di fotografie che la ritraevano nuda, in quanto fatto causativo del danno e costitutivo del credito risarcitorio ed ha assolto a questo onere considerato che la sentenza impugnata dà per scontato che tale pubblicazione ebbe luogo e che questo punto non viene rimesso in discussione nel ricorso.

La ricorrente, poi, considera apodittiche le affermazioni dei giudici di merito circa la politica editoriale della rivista, che essi collocano « fra le pubblicazioni che fanno un uso massiccio del nudo femminile, considerato come prodotto di consumo per una determinata categoria di lettori ». Trattasi, invece, di affermazioni riferite ad un dato notorio (il carattere della rivista in questione) e confermate, nel caso concreto, come giustamente sottolineano i giudici d'appello, dalla insistenza sul nudo della persona ritratta, dimostrata dalla pubblicazione di otto fotografie. Questa insistenza ha contribuito, ragionevolmente, a far affermare dai giudici di merito che scopo della pubblicazione era essenzialmente quello di presentare immagini di contenuto erotico e quindi a negare qualsiasi collegamento fra la pubblicazione e la commercializzazione dell'opera filmica. Sul punto in questione, dunque, la motivazione della sentenza impugnata è esauriente ed immune da vizi logici. Il primo motivo di ricorso è pertanto sotto ogni profilo infondato.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 70 della legge n. 643/1941 in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Il detto art. 70 prevede fra l'altro, al comma 1, che « la riproduzione di... parti di opera, per scopi di critica... » è libera « nei limiti giustificati da (tale) finalità ». Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero escluso che la pubblicazione potesse essere ricondotta all'esercizio del di-

ritto di critica con una motivazione del tutto insufficiente, e precisamente facendo da un lato riferimento alla circostanza che non era stata prodotta in giudizio copia della rivista e dall'altro affermando, in maniera arbitraria e senza un qualsiasi riscontro in atti, che scopo della pubblicazione sarebbe stato esclusivamente quello di offrire ai lettori immagini erotiche per finalità commerciali.

Anche questa seconda censura è senza fondamento. La mancata produzione in giudizio di copia della rivista non può — come si è già osservato — risolversi in danno della parte istante e ciò in base ai sopra richiamati principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova. La riconduzione della pubblicazione delle fotografie all'esercizio del diritto di critica, risolvendosi in una causa di giustificazione di un comportamento di per sé illecito, andava dimostrata dalla parte — la società Tattilo Editrice — che aveva interesse ad avvalersi di una tale causa di giustificazione e ciò secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova. Sicché la ipotizzata impossibilità, per la mancata produzione di copia della rivista, di stabilire se la pubblicazione delle fotografie fosse, oppure no, espressione del diritto di critica, non potrebbe che risolversi a sfavore della società Tattilo. La Corte d'Appello ha per l'appunto argomentato, correttamente, in tal senso. La stessa Corte ha poi anche dimostrato (benché una tale dimostrazione non fosse indispensabile ai fini della decisione) che la pubblicazione delle fotografie non aveva nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di critica. Tale dimostrazione non si fonda — come erroneamente assumeva la ricorrente — su un convincimento soggettivo e apodittico, ma su dati di comune esperienza e su argomenti coerenti, come si è già messo in evidenza nel precedente punto 1). Anche sotto questo profilo, dunque, che comunque investe un aspetto non decisivo della sentenza impugnata, la censura di carenza di motivazione si rivela senza fondamento.

3. Col terzo ed ultimo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 97 della legge n. 633/1941, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Il detto art. 97 prevede una serie di ipotesi nelle quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritrattata. Tra queste ipotesi — che hanno carattere derogatorio e sono quindi di stretta interpretazione — rientrano quella della notorietà dell'effigiato e quella del collegamento a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Secondo la ricorrente, escludendo che nella specie ricorra una di queste ipotesi, la Corte romana avrebbe violato l'art. 97, in quanto avrebbe collegato la ritenuta esclusione al fatto che si trattava del nudo di un personaggio noto. L'art. 97, viceversa, dovrebbe essere interpretato nel senso che fotografie di nudi femminili, se eseguite « nel contesto di una riproduzione filmica », sarebbero da considerare destinate alla divulgazione pubblica e quindi, se pubblicate nell'ambito di tale contesto, ricadrebbero nelle anzidette deroghe dell'art. 97. Nella specie quest'ultima condizione sussisterebbe, giacché le fotografie sarebbero state pubblicate a illustrazione di un servizio sull'opera cinematografica.

Anche quest'ultima censura non ha pregio. Le deroghe alla tutela del diritto all'immagine sono infatti tutte giustificate dall'interesse pubblico all'informazione (v. Cass. 27 maggio 1975, n. 2129), la cui rilevanza può condurre a sacrificare l'interesse a proteggere il diritto all'immagine.

La ricorrente considera questa affermazione solo parzialmente valida: sussisterebbe infatti l'interesse pubblico alla informazione tutte le volte che la pubblicazione del nudo avviene nel contesto di una riproduzione filmica, non foss'altro perché le foto di scena sono di per sé destinate alla divulgazione. Ma una simile tesi è smentita in punto di fatto dai giudici di merito, i quali affermano che nella specie la pubblicazione avvenne in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione, come è possibile desumere dal fine esclusivamente o prevalentemente di lucro della rivista su cui le foto furono pubblicate. Tale carattere della rivista, che esclude possa invocarsi l'interesse pubblico all'informazione, è stato dimostrato dai giudici di merito con motivazione che già è stata esaminata e ritenuta esauriente ed immune da vizi logici.

4. Quanto alle spese di questa fase, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

SCOPO INFORMATIVO ED INTENTO DI LUCRO NELLA DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE DEL RITRATTO

1. La sentenza che qui si pubblica affronta un problema certamente non nuovo¹ nella elaborazione ormai ricca in materia di diritto all'immagine o, per richiamare il titolo di un volume non più recente, anche se ancora suggestivo per le soluzioni offerte, di diritto sul proprio ritratto²: se, ed a quali condizioni, sia lecita la riproduzione, ad opera di terzi rispetto al produttore³, di foto di scena tratte da un film.

Nel caso di specie, la questione era resa più delicata dalla natura delle foto — si trattava di immagini in cui l'attrice protagonista del film era ritratta nuda — e dal carattere della rivista che le pubblicava (un periodico abitualmente considerato « per soli uomini »): di guida che la asserita illiceità della pubblicazione poteva reputarsi fondata non solo sul difetto di consenso della ritrattata, bensì anche sulla idoneità della pubblicazione medesima a ledere la reputazione, l'onore o il decoro dell'attrice⁴.

Si deve, peraltro, subito sottolineare che, negli scritti difensivi di parte attrice (almeno quali sono succintamente riferiti nello « svolgimento del processo » della sentenza), non si rinviene alcuna doglianza in ordine ad una eventuale potenzialità lesiva del decoro, dell'onore o dalla reputazione della pubblicazione contestata, poiché ci si limita a sottolineare la circostanza che la ritrattata non aveva prestato alcun consenso a quella utilizzazione dell'immagine; mentre anche le argomentazioni della casa editrice convenuta poggiano sulla (reputata) sussistenza di legittimazione a pubblicare le immagini, sia per averne acquisito il diritto sia per la ricorrenza di una delle ipotesi, contemplate dall'art. 97 della legge sul diritto d'autore, nelle quali la riproduzione dell'immagine è comunque lecita.

A ben vedere, l'interesse della pronuncia annotata⁵ sta proprio in ciò, che

in essa il problema della liceità della riproduzione del ritratto si presenta, scervo da ogni interferenza con il profilo del-

¹ Fattispecie analoghe, almeno ad una prima considerazione, a quella di cui alla sentenza in esame, sono state oggetto in passato, in particolare, di provvedimenti emessi in sede cautelare: si veda, infatti, fin d'ora, Pret. Roma 2 gennaio 1985 (ordinanza), in *Dir. fam.*, 1986, 212 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *Sulla rilevanza sociale del ... ritratto nudo di una nota attrice*, nonché in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 479 ss., con nota di A. FIGONE, *Fotografando Sofia (Sui limiti di compatibilità tra libertà di stampa e diritto all'immagine in relazione a personaggi noti al pubblico)*; Pret. Roma 21 gennaio 1989 (ordinanza), in questa *Rivista*, 1989, 513 ss., con nota di richiami. Questioni diverse propongono, invece, le ipotesi nelle quali si controverta intorno all'ampiezza e alla portata del consenso del titolare del diritto all'immagine, trattandosi in buona sostanza, in quei casi, di « interpretare » la convenzione con cui si accorda a terzi il diritto alla riproduzione del proprio ritratto: vedi, ad esempio, Pret. Roma 27 febbraio 1985, in causa Sandrelli c. Selvaggio Film (non pubblicata, per quel che consta) in cui il giudice della cautela ha inibito la pubblicazione, da parte del produttore di un film, di immagini dell'attrice che — in violazione di quanto previsto dal contratto di scrittura — non erano state da questa preventivamente approvate.

² Si allude al contributo monografico di P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959.

³ Infatti, in base alla disciplina del diritto di utilizzazione economica dell'immagine contenuta nella legge 22 aprile 1941, n. 633 (d'ora, in poi l.a.), in particolare, negli art. 44 ss., si reputa che il diritto del produttore sui ritratti dell'attore che partecipa alla realizzazione del film si estenda, anche in difetto di una esplicita clausola in tal senso nel contratto di scrittura, alla utilizzazione del fotogramma per la pubblicità del film, « sia con affissione di manifesti... », sia con riproduzione di scene su giornali, sia anche con pubblicazione di vari opuscoli, riassuntivi del film » (così, P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., 178). In questa prospettiva, quando la pubblicazione del ritratto si debba ascrivere al produttore o a terzi che ripetano da questi la propria legittimazione ad esporre l'immagine altrui, si può semmai porre, come anche prima accennato (cfr. nota 1), un problema di ricostruzione della portata del contratto di scrittura, al fine di accertare se quella specifica utilizzazione del ritratto potesse reputarsi consentita.

⁴ Effettivamente, i precedenti in materia poc'anzi rammentati si riferiscono in prevalenza ad ipotesi di lesione dell'onore e della reputazione della persona, ovvero dell'identità personale: si vedano, ad esempio, il caso deciso, nella sede della tutela d'urgenza, da Pret. Roma 21 gennaio 1989, cit., dove — ed il dato, come si vedrà anche in seguito, appare assai significativo — la richiesta di provvedimenti cautelari è stata accolta sotto il solo profilo della lesione dell'identità personale, alla luce delle peculiari modalità della pubblicazione delle foto di scena (mentre è stata respinta sotto quella del difetto di consenso della ritrattata, essendo risultato che questa aveva ceduto al produttore del film il diritto all'utilizzazione economica della propria immagine in termini ampi e comprensivi, con la sola esclusione di riproduzione di immagini di nudo integrale).

⁵ Un rilievo analogo può essere fatto a proposito della sentenza resa, nella precedente fase di merito, dalla Corte d'Appello di Roma e pubblicata in *Foro it.*, 1987, I, 920, con nota di R. MOCCIA.

la tutela dell'onore, della reputazione, del decoro della persona⁶, esclusivamente nella prospettiva della lesione ed inde-

⁶ Quanto si osserva nel testo non deve certamente essere inteso nel senso che la pubblicazione del ritratto di una persona non possa tradursi nella lesione dell'onore o della reputazione di essa o della sua identità personale, poiché, tutto al contrario, una ricca elaborazione giurisprudenziale conferma la frequenza di queste ipotesi. Quel che si vuole, invece, sottolineare è la necessità di individuare, di volta in volta anche al di là delle prospettazioni delle parti, il contenuto della situazione giuridica della quale si lamenta la lesione.

⁷ Possono allora risultare preziose, in questo ordine di idee, le riflessioni di R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959, il quale propone (cfr. la parte prima, § 1 dell'opera) l'originale problema della sussistenza, a carico dell'autore di un illecito, non solo dell'obbligo di risarcire il danno, ma anche di corrispondere la maggior somma fra danno arrecato e lucro conseguito in virtù dell'illecito: sul problema della nozione di danno (e di risarcimento) che l'esame di fattispecie quale quella oggetto della sentenza qui pubblicata induce ad accogliere, si avrà modo di tornare brevemente anche *infra*.

⁸ Spunti significativi per una corretta impostazione del problema dell'utilizzazione economica del ritratto (ma anche di altri attributi della personalità, come, in particolare, il nome) si rinven- gono già nella monografia di L. FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo Codice Civile e nella nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, 101 e soprattutto in quella di P. VERCELLO- NE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., in particolare 39 ss., 235 ss. (sotto il profilo della individuazione dell'ambito del danno risarci- bile in caso di violazione del diritto sul proprio ritratto); si vedano anche il breve scritto di F. LIGI, *Alcune questioni circa il diritto all'immagine*, nota a Trib. Milano 26 aprile 1954, in *Foro it.*, 1954, I, 1186 ss. ed il contributo di R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., 8. Negli ultimi anni, poi, il tema è di- venuto oggetto di una riflessione teorica spesso assai stimolante: si rinvia, per le necessarie indicazioni, a C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle perso- ne celebri*, in questa *Rivista*, 1988, I ss. Tra i contributi più recen- ti si segnalano, poi, G. PONZANELLI, *La povertà dei « sosia » e la ricchezza delle « celebrità »: il right of publicity nell'esperienza italiana*, in questa *Rivista*, 1988, 126 ss.; A. DE VITA, in *Com- mentario del Codice Civile Scialoja-Branca* a cura di F. GALGANO, sub art. 10, Bologna-Roma, 1988, 609 ss.; S. GATTI, *Il diritto all'utilizzazione « economica » della propria popolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, 355 ss.; in giurisprudenza, merita un'attenzione particolare App. Milano 16 maggio 1989, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, 629 ss., con nota di C. AMATO.

⁹ Questa era, infatti, l'ipotesi di lavoro da cui si prendeva le mosse nel nostro scritto *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, cit.

¹⁰ Più in generale, e fino a tempi abbastanza recenti, la dot- trina ha sottolineato la natura non patrimoniale dei beni della per- sona, pur riconoscendo che talora la normativa in materia « pro- tette direttamente anche un interesse patrimoniale, sicché dalle violazioni discende, oltre al danno non patrimoniale, anche un danno patrimoniale » (così A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, 50). Sul punto, vedi A. DE CUPIS, *Il valore economico della persona umana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1259 e, con specifico riferimento alla tutela dell'immag- ine, G. BAVETTA, *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XX, Mi- lano, 1970, 144-145, testo e nota 9.

¹¹ Si allude alla nota di commento a questa stessa sentenza di

bita utilizzazione di un bene dell'indi- viduo suscettibile di valutazione patrimo- niale. Non si tratta, in altri termini, in casi siffatti di reagire contro un'altera- zione *in peius* della personalità morale dell'individuo, ma semplicemente di evitare che altri tragga profitto senza il consenso dell'interessato dall'utilizza- zione dell'altrui nome o immagine⁷.

In questo ordine di idee, ci pare di poter dire subito che la pronuncia della Corte di Cassazione costituisca un ul- teriore punto di emersione della consape- volezza, acquisita dalla giurisprudenza e dalla dottrina più recenti⁸, che la lesio- ne del diritto all'immagine (o del diritto al nome), soprattutto (ma non solamen- te) quando si tratti di una persona cele- bre, si traduce spesso in una lesione della persona in ciò che questa ha e non in quello che è⁹. Una proposizione, quella appena formulata, da cui è possibile trarre il corollario della inadeguatezza — per la soluzione dei problemi in para- la — della prospettiva esclusivamente « personalistica » nella quale la dottrina ha preferito per lo più considerare il tema della tutela dell'immagine¹⁰.

2. Una rapida considerazione delle peculiarità della fattispecie consente di rendersi conto della sostanziale correttezza della soluzione cui è pervenuta in questo caso la Cassazione; mentre vale, a nostro avviso, a fugare le perplessità espresse da un autorevole commentatore di questa stessa pronuncia¹¹ e suscitate, tra l'altro, dal raffronto col diverso esito di un procedimento d'urgenza instaura- to, alcuni anni fa, da un'altra celebrità del mondo dello spettacolo per ottenere la cessazione di un fatto apparentemen- te analogo a quello qui in questione¹².

L'evento lamentato come lesivo del proprio diritto all'immagine dall'attrice consisteva nella pubblicazione, su un periodico considerato di solito per soli uomini e nell'ambito di un servizio su un film interpretato dall'attrice stessa, di otto fotografie in pose di nudo integrale tratte dal medesimo film. Su questa base, si chiedeva la condanna della casa editrice del periodico al risarcimento del danno nella misura di L. 40 milioni. Tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello accoglievano la domanda, sia pure rimettendo ad un separato giudizio la liquidazione del danno.

Le censure proposte innanzi alla Corte di Cassazione dalla difesa della società soccombente nel merito attingono, per lo più — nonostante la differente prospettazione della ricorrente —, a vizi di motivazione, cosicché modesto appare il loro rilievo in sede di riflessione critica sulla decisione. Un maggiore interesse nella nostra prospettiva — ed anche ai fini del raffronto fra le conclusioni cui perviene in quest'occasione il Supremo Collegio e quelle della già accennata pronuncia emanata in sede cautelare in una fattispecie analoga — assume il motivo di impugnativa con cui si addebita alla sentenza della Corte d'Appello di Roma una violazione e falsa applicazione dell'art. 97. La tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente è che « l'art. 97 dovrebbe essere interpretato nel senso che fotografie di nudi femminili, se eseguite nel contesto di una riproduzione filmica, sarebbero da considerare destinate alla divulgazione pubblica e, quindi, se pubblicate nell'ambito di tale contesto, ricadrebbero nelle anzidette deroghe dell'art. 97 »: ciò che si potrebbe reputare verificato nel caso di specie, in cui le foto erano state pubblicate ad illustrazione di un servizio sull'opera cinematografica.

L'argomento con cui il Supremo Collegio respinge questa censura poggia sulla individuazione della *ratio* delle deroghe al divieto di pubblicazione dell'immagine altrui in difetto del consenso del ritrattato. Si tratterebbe, infatti, di ipotesi in cui la pubblicazione è giustificata dall'interesse pubblico all'informazione¹³, che solo consente di sacrificare l'interesse a proteggere il diritto all'immagine; né la circostanza che le foto siano tratte da un film e pubblicate nel contesto di un servizio giornalistico sul film medesimo consentirebbe di ravvisare, per ciò solo, la sussistenza di un interesse pubblico, atteso il carattere esclusivamente o prevalentemente di lucro del periodico in cui il servizio è contenuto, accertato — in termini che la Cassazione ritiene congruente e logicamente motivati, e quindi incensurabili — dal giudice di merito.

In conclusione, nel caso di specie, il Supremo Collegio, confermando l'assunto della Corte d'Appello, ha ritenuto, sulla base del fatto notorio del carattere della rivista in questione e delle alle-

gazioni dell'attrice lesa nel proprio diritto all'immagine, che il fine della pubblicazione delle fotografie fosse esclusivamente di lucro (incremento delle vendite della rivista) e non già informativo, in senso lato, ovvero con più specifico riferimento ad un'eventuale riflessione critica sull'opera filmica.

Appare evidente che una conclusione del genere avrebbe potuto essere in ipotesi rafforzata — ma anche contraddetta — dalla produzione in atti di copia della rivista in questione (produzione omessa, invece, a quel che si legge nella motivazione della sentenza): a tale stregua, infatti, sarebbe stato possibile evidenziare l'effettivo taglio dell'articolo, se esclusivamente imperniato sulle foto di nudo ovvero corredo da un testo in grado di rendere credibile l'assunto della funzione informativa o di critica cinematografica del servizio.

A. MARINI, *Da Sofia Loren a Stefania Sandrelli: evoluzione o involuzione della giurisprudenza?*, in *Giust. civ.*, 1990, 2371 ss.

¹² È il caso deciso in sede cautelare da Pret. Roma 2 gennaio 1985, cit.

¹³ In questo senso, è l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità prevalente: si veda, in particolare, la famosissima Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895 sul c.d. caso Soraya, dove si rinviene la inequivoca affermazione della illiceità della pubblicazione per fini di lucro di un servizio fotografico relativo ad aspetti intimi della vita privata di persona nota, nell'assenza di un effettivo ed apprezzabile interesse sociale all'informazione (pur quando la pubblicazione di per sé non sia lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione dell'individuo), benché in qualche occasione il Supremo Collegio (cfr. Cass. 14 dicembre 1963, n. 3150, in *Foro it.*, 1964, I, 272, nonché in *Giust. civ.*, 1964, I, 287 ss., con nota di V. SGROI, *La tutela dell'immagine delle persone notorie*) prendendo le mosse dalla affermazione dell'alternatività delle ipotesi di giustificazione di cui all'art. 97 l. cit., sia pervenuto a ritenere che il mero dato della notorietà della persona valga a giustificare la pubblicazione dell'immagine. Sul fondamento della *ratio* delle ipotesi di liceità della pubblicazione del ritratto di cui all'art. 97 l.a., si legga anche, più di recente, Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Foro it.*, 1980, I, 81 ss., con nota di R. PARDOLESI: questa pronuncia non assume peraltro posizione sul fondamento delle ipotesi di liceità della pubblicazione dell'immagine, poiché — nel caso di specie (si trattava della commercializzazione del bambolotto di un celebre calciatore, in difetto del consenso di questi) — si è reputato che tanto l'una spiegazione (basata sulla sussistenza di un interesse pubblico alla diffusione dell'immagine) quanto l'altra, ricollegantesi invece alla « presunzione di consenso » alla diffusione dell'immagine del ritrattato celebre potessero condurre alla medesima conclusione. La ricostruzione che ravvisa, alla base delle ipotesi di liceità della pubblicazione del ritratto, la sussistenza di un interesse pubblico, tale da comportare il sacrificio di quello privato al controllo circa la diffusione del proprio ritratto, è prevalente anche in dottrina: cfr., per tutti, P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., 59 ss.; G. BAVETTA, *Immagine (diritto alla)*, 148 ss.

In ogni caso, il Supremo Collegio respinge, in termini formalmente ineccepibili, la censura sotto questo profilo (della mancata produzione in atti di copia della rivista) proposta dalla ricorrente, osservando che, pacifico il fatto della pubblicazione delle fotografie, la prova delle modalità di questa (tali, in ipotesi, da giustificare un intento prevalentemente informativo o di critica cinematografica della riproduzione delle immagini) incombeva, in base ai principi sull'onere della prova (come prova di una causa giustificatrice di un fatto altrimenti illecito), sulla parte convenuta.

Il criterio che il Supremo Collegio propone, qui, e del resto sulla scia — se-

¹⁴ Per spunti in questo senso, si veda in particolare A. MARINI, *Da Sofia Loren a Stefania Sandrelli ecc.*, cit., 2373, il quale sottolinea come, ad esempio, nel caso di notorietà dell'effigiato la *ratio* della deroga al principio generale dell'art. 96 « deve probabilmente rinvenirsi proprio nella inesistenza di quella sfera di riserbo che il diritto all'immagine è teso a tutelare ».

¹⁵ Si rinvia, ancora una volta, al nostro *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e delle immagini delle persone celebri*, cit., 29 ss.

¹⁶ In particolare, non ci era sembrato casuale l'uso di termini diversi, quali, da un lato, « riproduzione », indubbiamente idoneo a comprendere, nella sua genericità, le ipotesi in cui le sembianze di una persona vengono comunque moltiplicate in copie e portate a conoscenza del pubblico, dall'altro, « esposizione o messa in commercio », verbi la cui portata semantica riconduce ad attività di utilizzazione economica del ritratto. Sulla esegesi del combinato disposto degli artt. 96 e 97 della l.a., vedi anche A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, cit., 111 ss.; quest'Autore osserva come il termine riproduzione, di cui all'art. 97, comma 1, debba essere inteso in senso comprensivo della esposizione o messa in commercio, stante la unitarietà della proposizione normativa dell'art. 97. Si deve, ancora, tenere presente che è stata di recente, benché senza specifico riferimento alla costruzione da noi proposta, revocata in dubbio la legittimità di un'interpretazione puramente letterale della terminologia legislativa in materia e, quindi, la possibilità di desumere dai diversi verbi utilizzati l'intendimento del legislatore di assoggettare ad una disciplina differenziata l'utilizzazione a finalità lucrative e, rispettivamente, non lucrative dell'immagine: cfr., in particolare, A. DE VITA, in *Commentario Scialoja-Branca*, cit., p. 571 testo e nota 10. Sul punto, ci sembra peraltro di dover ribadire che l'interpretazione a suo tempo proposta non solo valorizza la differente lettera delle norme, ma consente di fornire un solido fondamento normativo alla affermazione — che non pare seriamente revocabile in dubbio — della illiceità della utilizzazione economica del ritratto in difetto del consenso del ritrattato, nel caso di notorietà di questi o quando l'immagine sia ripresa in pubblico nonché alla qualificazione in termini di illiceità di ogni pubblicazione dell'immagine che, pure attuata in presenza delle situazioni di cui all'art. 97 cpv., risulti lesiva dell'onore, decoro, reputazione della persona; mentre fornisce spunti di un certo interesse per la risoluzione di un altro aspetto assai delicato della complessa materia, quello relativo ai limiti entro i quali il consenso prestato alla diffusione dell'immagine possa essere revocato.

condo quanto poc'anzi si osservava — del suo precedente orientamento in materia, per distinguere tra ipotesi di riproduzione dell'immagine lecite (ricorrendo una delle cause di giustificazione di cui all'art. 97 legge sul diritto d'autore) ovvero illecite si basa, dunque, sulla sussistenza o meno di un interesse pubblico alla conoscenza dell'immagine, in particolare sotto il profilo della finalità informativa della diffusione dell'immagine medesima.

In effetti, non pare contestabile che il legislatore, nel difetto del consenso del ritrattato alla diffusione dell'immagine, abbia ritenuto di sacrificare l'interesse a quest'ultimo peculiare (a non vedere pubblicizzato il proprio ritratto) solo in presenza di un interesse di rilevanza, in senso lato, pubblica: che può ricollegarsi alla notorietà della persona ritratta o all'ufficio pubblico ricoperto, a necessità di giustizia e di polizia, a scopi scientifici e didattici o culturali o alla circostanza che l'immagine sia stata ripresa in occasione di fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

A tale stregua, può senz'altro condividersi l'esigenza, anche da ultimo efficacemente sottolineata¹⁴, di cogliere la esatta portata delle singole ipotesi di deroga, al di là del riferimento generico all'interesse pubblico all'informazione, giungendo, così, a ravvisare il fondamento della liceità della pubblicazione del ritratto senza il consenso dell'interessato di volta in volta nella stessa notorietà del ritrattato, nella circostanza che egli ricopra un ufficio pubblico, in esigenze di giustizia o polizia ecc.

Tuttavia, non ci sembra che siffatta specificazione della effettiva *ratio* della disciplina legislativa in materia — preziosa dal punto di vista sistematico — possa condurre ad una soluzione diversa del caso di specie, nel senso cioè di affermare (di fronte al dato pacifico della notorietà della persona ritrattata) la liceità della pubblicazione dell'immagine. Ci sia consentito, a tale proposito, richiamare le conclusioni cui si è in altra occasione¹⁵ pervenuti in ordine alla interpretazione del combinato disposto degli artt. 96 e 97 legge sul diritto d'autore.

L'esegesi delle formulazioni contenute nei due articoli appena citati¹⁶ ci aveva indotto a tracciare una distinzione tra

le ipotesi di sfruttamento economico dell'immagine (per le quali vale la regola della necessità del consenso della parte — art. 96, comma 1 —, che rinvie, peraltro, i suoi criteri di validità, sanciti dal capoverso dell'art. 97, nell'esigenza di rispetto dell'onore, della reputazione, del decoro della persona ritrattata)¹⁷ e quelle di riproduzione, di cui all'art. 97, comma 1, nelle quali la liceità della pubblicazione — in difetto del consenso della persona — è ammessa in presenza delle situazioni più volte richiamate. In altri termini, le cause di giustificazione *ex art.* 97, comma 1, se rendono lecita la mera pubblicazione del ritratto altrui, non ne consentono peraltro l'utilizzazione economica¹⁸.

3. Il discorso si sposta, a quel punto, sul terreno, indubbiamente delicato, della individuazione dei casi in cui si possa parlare di uno sfruttamento del valore dell'immagine della persona celebre, in presenza del quale solo il consenso del ritrattato (sempre che sia validamente prestato, alla luce del disposto dell'art. 97 cpv.) rende lecita la esposizione o messa in commercio dell'immagine; restando, in questa sede, impregiudicata la soluzione dell'arduo problema della qualificazione teorica da offrire tanto della situazione di potere che compete all'individuo in ordine alla utilizzazione economica del proprio ritratto¹⁹ quanto dell'attività del soggetto che « disponga » di questa medesima situazione²⁰.

Certamente, non è possibile dubitare che siano ipotesi di sfruttamento del bene — immagine quelle in cui il ritratto in sé considerato è oggetto di un'attività di commercializzazione, in funzione dell'interesse che le sembianze della persona ritrattata suscitano presso il pubblico: si pensi ai noti casi, che peraltro hanno condotto a soluzioni giurisprudenziali non sempre uniformi²¹ di edizione di figurine di calciatori, artisti²² ecc. Debbono essere considerate altresì nella medesima prospettiva le forme di utilizzazione dell'immagine della persona a fini reclamationistici, che si realizzano cioè attraverso l'abbinamento con prodotti e che sono state spesso portate all'esame della giurisprudenza negli ultimi anni²³. In casi siffatti, la causa di giustificazione basata sulla notorietà della persona ovvero sul collegamento della riproduzione a fatti,

avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico non può tro-

¹⁷ Ne consegue — sviluppando il tema di cui alla nota precedente — che il consenso del ritrattato potrà essere revocato solo quando la commercializzazione dell'immagine, per le modalità con cui è attuata, risulti lesiva del decoro, dell'onore, della reputazione.

¹⁸ Una prospettiva quale quella delineata, se non ci inganniamo, è poi l'unica che si armonizzi davvero con la asserzione, fatta propria sempre più frequentemente dalla dottrina, della coesistenza, all'interno di quel che si indica come diritto sul proprio ritratto, di due distinte situazioni giuridiche soggettive, l'una di natura personale, l'altra di contenuto patrimoniale (vedi, in particolare, P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., 39 ss.; R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., 180-181); se così è, infatti, ben si comprende come le due situazioni soggiacciano a limiti diversi e/o debbano essere coordinate secondo criteri differenziati con altri interessi pure oggetto della protezione normativa.

¹⁹ Il presupposto logico necessario per fondare, sul piano normativo, il potere della persona di controllare l'utilizzazione economica della propria immagine consiste nella individuazione della norma qualificatrice del diritto della persona sul proprio ritratto: qui il riferimento normativo ovvio è agli artt. 10 cod. civ. e 97 l.a., ma importanti suggestioni si possono trarre anche dall'art. 21 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa), il quale subordina al consenso della persona l'uso del ritratto di questa come marchio (e quindi sancisce un potere di controllo della persona su quella che, indubbiamente, è una forma di utilizzazione economica del ritratto).

²⁰ Per l'affermazione che il diritto all'immagine può formare oggetto di atti contrattuali di disposizione e che quindi l'immagine è suscettibile di essere considerata come possibile oggetto di contratto, si veda da ultimo F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, III-1, Milano, 1988, 106-107. Uno spunto prezioso anche in G. B. FERRI, *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, III ed., Rimini, 1990, 172-173, nota 194. In generale, sulle interferenze tra diritto dei contratti e diritti della personalità si veda L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile. 3. Obbligazioni e contratti*, Torino, 1989, 666-667.

²¹ Si vedano, infatti, le conclusioni opposte cui sono pervenute, in ordine alla possibilità di ricondurre la pubblicazione di figurine alle ipotesi di liceità della diffusione dell'immagine di cui all'art. 97 cit., da un lato, Trib. Modena 17 gennaio 1976, in *Riv. dir. sport.*, 1976, 159 ss. (nel senso del carattere squisitamente commerciale della pubblicazione e, quindi, della inapplicabilità della disciplina sulla riproduzione libera del ritratto), dall'altro App. Bologna 21 aprile 1978, in *Foro pad.*, 1978, I, 295 ss. (per l'affermazione che la compresenza del normale intento lucrativo dell'editore e dello scopo di informare il pubblico sulle sembianze di personaggi noti consente di reputare perfettamente lecita la riproduzione, non potendo farsi luogo ad una valutazione in termini di prevalenza dell'intento informativo o di quello di lucro). È evidente che, in tal modo, si viene a sottrarre pressoché integralmente alla persona celebre il potere di controllo sulla utilizzazione economica del proprio ritratto: mentre appare significativo che una conclusione siffatta sia quasi necessitata, ove non si individui, secondo la linea argomentativa da noi proposta, all'interno delle proposizioni normative contenute negli artt. 96 e 97, la disciplina dell'utilizzazione economica del « bene-immagine ». Si veda, comunque, per una critica delle conclusioni della giurisprudenza, che ha ritenuto lecita la pubblicazione delle figurine, A. DE VITA, in

vare applicazione, alla stregua della interpretazione che si è proposta della disciplina vigente in materia e che consente di fondare un potere di controllo esclusivo della persona sulla utilizzazione a fini economici della propria immagine²¹.

Indubbiamente più delicato si presenta il compito dell'interprete, e ciò spiega altresì le oscillazioni della giurisprudenza in materia, quando la forma della

pubblicazione (foto che corredano un servizio giornalistico, un'intervista ecc.) non consenta, a prima vista, di stabilire se ricorra un'ipotesi di sfruttamento del valore economico del ritratto della persona.

Si tratterà allora di accordare rilievo alle circostanze della pubblicazione medesima: è evidente che alla pubblicazione di una singola foto di una persona a corredo di un servizio giornalistico su di essa ben difficilmente potrà negarsi una funzione e valenza in senso lato informative, di illustrazione delle sembianze di colui che attira la curiosità e l'interesse del pubblico; mentre si dovrà propendere per una soluzione di segno diverso quando la pubblicazione di ritratti (per il loro numero, per il loro rilievo del tutto preponderante rispetto ad un eventuale testo scritto) non possa ritenersi funzionale ad un'esigenza informativa.

Si potrebbe paventare — ed è questo, ci pare, il senso delle eleganti riflessioni proposte di recente da un Autore²⁵ — che, a tale stregua, si venga ad attribuire al giudice un potere di apprezzamento troppo ampio e suscettibile, nel suo concreto esercizio, di comprimere valori costituzionalmente rilevanti, come la libertà di stampa. È agevole però replicare che un siffatto potere compete, inevitabilmente, al giudice in tutti i casi in cui si tratti di contemplare interessi che siano entrambi oggetto di protezione da parte dell'ordinamento giuridico; il problema diventa allora piuttosto quello di fornire criteri interpretativi sufficientemente sicuri ed uniformi.

Nel caso, cui in precedenza si accennava, deciso dal Pretore di Roma, in sede di procedura d'urgenza, la situazione in fatto (oltre che — ma di questo si dirà meglio tra breve — il provvedimento giurisdizionale richiesto) risultava ben diversa da quella di cui alla presente sentenza, pur essendo il medesimo il periodico su cui era avvenuta la pubblicazione in ipotesi lesiva del diritto all'immagine. Infatti, anche prescindendo da ogni valutazione — sempre opinabile, soggetta com'è al gusto mutevole del singolo individuo e delle diverse epoche storiche — circa il carattere osceno o meno delle fotografie, era apparsa decisiva, nella fattispecie che aveva fornito lo spunto alla decisione del Pretore, la considerazione che le fotografie correda-

Commentario Scialoja-Branca, cit., 616-617: si rileva, in particolare, che, a tale stregua, si accredita un'inaccettabile interpretazione non restrittiva delle deroghe legali del divieto di pubblicazione del ritratto in difetto del consenso della persona e che la messa in commercio così come la pubblicazione « pura e semplice » del ritratto debbono essere effettivamente collegate con l'esigenza sociale di informazione. In un ordine di idee analogo, cfr., già in precedenza, V. SGROI, *La tutela dell'immagine delle persone notorie*, nota a Cass. 14 dicembre 1963, n. 3150, cit., 287 ss.

²² È d'obbligo il richiamo al caso della commercializzazione del ritratto di Nilla Pizzi, deciso da Cass. 14 dicembre 1963, n. 3150 nel senso della liceità della pubblicazione, giustificata dalla notorietà della persona ritratta.

²³ Si vedano, infatti, i casi in cui la doglianza, azionata attraverso un ricorso ex art. 700 c.p.c., atteneva alla utilizzazione, in campagne pubblicitarie di determinati prodotti, dell'immagine o di altri segni distintivi dell'identità del soggetto: Pret. Roma 18 aprile 1984 (ordinanza), in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 543 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, *Alcune questioni in tema di notorietà dell'individuo, diritto all'immagine e tutela della personalità* e di M. GARUTTI, *Utilizzazione in una campagna pubblicitaria di accessori abitualmente usati da una persona*; Pret. Roma 18 febbraio 1986 (ordinanza), in *Dir. aut.*, 1986, 215 ss., con nota di G. ASSUMMA, *Lo sfruttamento a fini pubblicitari della notorietà di attori, artisti e sportivi*, nonché in questa *Rivista*, 1986, 549; Pret. Roma 15 novembre 1986 (ordinanza), in questa *Rivista*, 1987, 249, dove peraltro il problema sollevato dal ricorrente era soprattutto quello della lesione della propria identità personale a seguito dell'abbinamento della sua persona con un prodotto — detersivo — in contrasto con una proclamata sensibilità ai problemi della tutela dell'ambiente.

²⁴ In altri termini, nella ricostruzione della portata della normativa che disciplina il diritto della persona sul proprio ritratto non ci sembra possibile prescindere dai criteri di valutazione offerti dalla finalità — di lucro o informativa — della pubblicazione, che consente di determinare di volta in volta se l'utilizzazione del ritratto altrui si traduca o meno in sfruttamento del bene — immagine. Infatti, ove si volesse sottoscrivere l'affermazione fatta da autorevole dottrina secondo cui la messa in commercio del ritratto soggiacerebbe agli stessi limiti fissati per le altre forme di divulgazione dell'immagine della persona (così V. SGROI, *La tutela dell'immagine delle persone notorie*, cit., 290), sarebbe difficile sottrarsi alla conclusione della liceità della pubblicazione del ritratto anche a fini lucrativi in caso di notorietà della persona, partecipazione ad avvenimenti di pubblico interesse ecc. A ben vedere, la stessa norma dell'art. 21 della legge sui marchi cit. — che subordina al consenso della persona l'uso del ritratto come marchio — attesta che lo sfruttamento del valore economico dell'immagine non è libero in conseguenza della notorietà del ritrattato o dell'occasione in cui il ritratto medesimo è stato eseguito.

²⁵ Si vuole alludere a quanto di recente osservato da A. MARINI, *Da Sofia Loren a Stefania Sandrelli ecc.*, cit., 2373.

vano un servizio giornalistico in occasione del cinquantesimo compleanno di Sofia Loren. Pertanto, si era ritenuto allora prevalente l'intento informativo rispetto a quello di lucro nello sfruttamento dell'immagine della celebrità.

Si deve ancora tenere presente — per comprendere appieno la ragione del diverso esito dei due giudizi — che sulle conclusioni, all'apparenza diametralmente opposte, cui sono pervenuti il Pretore di Roma, da un lato, e la Cassazione dall'altro, ha certo influito la circostanza che nel caso ora in esame il giudizio non era stato instaurato per ottenere un provvedimento cautelare, bensì la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito a seguito dell'utilizzazione non autorizzata dell'immagine. Si vuol dire che il giudizio di liceità della pubblicazione cui è pervenuto, a suo tempo, il Pretore di Roma è stato certamente influenzato dalle prospettazioni della parte ricorrente (che aveva impostato il discorso esclusivamente su di una lesione del proprio diritto all'onore ed alla reputazione) e soprattutto dalla peculiarità della tutela d'urgenza, che non può essere, com'è noto, invocata di fronte a pregiudizi suscettibili di riparazione integrale per equivalente²⁶. Mentre, non può escludersi che la deduzione, anche in quell'occasione — benché ovviamente non in sede cautelare —, di una mera pretesa risarcitoria per la pubblicazione eseguita in difetto del consenso della ritrattata avrebbe condotto ad una statuizione di illiceità della pubblicazione medesima e, quindi, alla condanna della parte convenuta al risarcimento del danno.

Il problema si sposta, a questo punto (ma la sentenza annotata non lo affronta, avendo i giudici di merito rimesso ad un distinto giudizio la liquidazione del danno patito), sul piano della individuazione dei criteri alla cui stregua determinare il *quantum debeatur*, nei casi di illecita utilizzazione economica dell'immagine altrui²⁷. In questa sede, è pertanto possibile solo segnalare il problema, osservando che esso appare destinato a suscitare l'interesse della dottrina anche nella più generale prospettiva della ricostruzione di una nozione di danno teoricamente rigorosa ed al tempo stesso duttile ed adeguata a rendere conto delle differenti ipotesi in cui dalla lesione di

un interesse giuridicamente protetto scaturisca un obbligo risarcitorio. Infatti, l'evoluzione della concezione di danno nel quadro dell'esperienza giuridica contemporanea è segnata — lo si è rilevato in termini assai persuasivi anche di recente²⁸ — dal passaggio da una ricostruzione, in cui il danno si identifica con la differenza negativa nel patrimonio del danneggiato, ad un'altra, nella quale danno equivale piuttosto alla alterazione o soppressione di un bene, attestandosi, infine, su uno schema formalmente più rigoroso e che ravvisa il danno nella lesione dell'interesse protetto dalla norma. Né quello così schematizzato è un processo che debba essere inquadrato in una prospettiva esclusivamente diacronica, poiché, anche allo stadio attuale dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, si impone la

²⁶ Infatti, la più recente evoluzione giurisprudenziale, se è pervenuta a superare il limite consistente nella possibilità di azionare la tutela cautelare solo a fronte di lesione di situazioni giuridiche soggettive assolute, ammettendo la possibilità di proteggere in via d'urgenza anche diritti di credito (purché strumentalmente collegati alla realizzazione di un diritto assoluto), riconosce però pur sempre la necessità che il provvedimento sia dato per evitare il prodursi di un danno insuscettibile di essere riparato con le consuete modalità risarcitorie. In termini dogmaticamente più rigorosi si ravvisa l'irreparabilità del pregiudizio nello « scarto che si produce fra gli effetti dell'adempimento spontaneo dell'obbligo e quelli scaturenti dall'attuazione della sentenza, scarto che difficilmente può essere compensato dalla liquidazione del danno » (così, da ultimo, riprendendo le classiche formulazioni di ANDRIOLI, F. TOMMASEO, *Provvedimenti di urgenza*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 869). Peraltro, va segnalato che, in un caso di sfruttamento non autorizzato del valore commerciale dell'immagine, si è ritenuto possibile — cfr. Pret. Roma 18 febbraio 1986, cit., — inibire in via d'urgenza l'utilizzazione a fini di lucro dell'immagine altrui, al fine di eliminare la « possibilità che altri si appropri, utilizzando, di quanto, oltre a rappresentare un preciso e talora ingente valore economico, è anche e soprattutto, il frutto della propria capacità » (ma la motivazione del provvedimento contiene altresì un cenno al nesso sussistente tra tutela dell'onore e della reputazione e della notorietà, in quanto la tutela della notorietà e del suo valore economico passerebbe anche attraverso la tutela dell'onore e della reputazione).

²⁷ Spunti assai preziosi per una corretta impostazione di questo aspetto della complessa materia sono quelli offerti da R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., 4 ss.; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., 238 ss. e prima ancora da F. LIGI, *Alcune questioni circa il diritto all'immagine*, cit., *loco cit.*, e, in giurisprudenza, da ultimo nella meditata sentenza App. Milano 16 maggio 1989, cit.

²⁸ Si intende alludere ai fondamentali contributi di C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, già 24 ss.; ID., *Responsabilità extracontrattuale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1203 s.; ID., *Risarcimento*, *ivi*, XL, Milano, 1990, 1084 ss.

constatazione della maggiore adeguatezza di questa o quella nozione di danno, a seconda della singola situazione giuridica soggettiva cui si voglia accordare la tutela aquiliana. In altri termini, se l'esigenza di reagire a fatti lesivi della salute dell'individuo, a prescindere dalle loro eventuali conseguenze patrimoniali, può accrescere la suggestione di una concezione c.d. naturalistica del danno, lo sforzo di accordare la tutela aquiliana anche ad ipotesi di danno non economicamente rilevante mette capo ad una nozione di danno come lesione di un interesse protetto dalla norma²⁹; mentre ad una nozione ancora diversa di danno rimandano casi in cui taluno utilizzando un bene altrui, si appropri indebitamente delle utilità che ne derivano³⁰.

In quest'ultima prospettiva, che è quella che assume rilievo in casi quali quello oggetto delle presenti riflessioni, il danno risarcibile a favore del soggetto leso è piuttosto il lucro cessante o, meglio ancora, il prezzo del consenso, vale a dire il corrispettivo che, in base ai normali parametri di mercato la persona avrebbe richiesto per consentire la diffusione del proprio ritratto.

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO

²⁹ Per questi rilievi, cfr., ancora, C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, cit., 24 nota 7 e Id., *Responsabilità extracontrattuali (dir. vig.)*, cit., 1203.

³⁰ In una prospettiva generale, le difficoltà che propongono fattispecie di questo genere sono oggetto della riflessione di R. SACCO, *L'arricchimento conseguito mediante fatto ingiusto*, cit., *passim*: quest'Autore rileva tra l'altro come la tutela apprestata ai diritti sui beni immateriali, tra i quali egli annovera anche il diritto sul proprio nome o sulla propria immagine, articolata nei due momenti, inibitorio e risarcitorio, non risulti adeguata, soprattutto per ciò che riguarda la condanna ai danni che non penetra « nell'angolo morto degli illeciti che non producono depauperamenti patrimoniali » (cfr., *ivi*, 11).